

## **TI\_GERICHTE 12.2016.176 vom 21. Juni 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-06-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2016.176](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2016.176)

FR: TI\_GERICHTE 12.2016.176 du 21 juin 2018

IT: TI\_GERICHTE 12.2016.176 del 21 giugno 2018

### **Regeste**

Appalto - mercede

### **Erwägungen**

#### **E. 19**

Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver ritenuto di potersi eccezionalmente distanziare dai criteri di ripartizione dell'ipoteca legale giurisprudenzialmente ammessi, per soccorrere l'attrice che avrebbe negligenziosamente ommesso di far fronte al suo obbligo di allestire conteggi separati dei lavori eseguiti in ogni singola unità della PPP. Menzionata una serie di elementi emersi dall'istruttoria, gli appellanti ritengono che nulla avrebbe impedito all'attrice di indicare l'entità dei lavori eseguiti semplicemente allestendo una separata contabilità e, in assenza di solidarietà tra i convenuti come correttamente rilevato dal Pretore, la ripartizione da questi applicata costituirebbe una violazione dell'art. 798 cpv. 2 CC. Sin dalle prime comparse scritte i convenuti si sono limitati a proporre considerazioni del tutto generiche e teoriche sulla correttezza del metodo di ripartizione invocato dall'attrice, senza però indicare quali elementi concreti impongano una diversa ripartizione per tener conto di specifiche particolarità. Tardivamente in questa sede (art. 317 CPC) e peraltro in modo carente dal punto di vista argomentativo (art. 311 cpv. 1 CPC) gli appellanti cercano di invocare l'esistenza di una differenza tra le prestazioni e le opere fornite ai due oggetti edificati. Così facendo essi non riescono però a mettere in discussione la bontà del criterio adottato dal primo giudice, peraltro sulla base delle considerazioni espresse dal perito giudiziario, secondo il quale la metodologia indicata sarebbe la sola attendibile e oggettivamente applicabile (referto n. 3, pag. 10, risposta a quesito n. 5 della parte attrice), la cui conclusione al riguardo merita pertanto conferma.

#### **E. 20**

Gli appellanti contestano infine il tasso d'interesse del 6,25% applicato, rimproverando al Pretore un'erronea applicazione dell'art. 190 cpv. 1 della Norma SIA 118 e un'interpretazione scorretta del contenuto del doc. P, ovvero della dichiarazione rilasciata dall'istituto bancario indicante un tasso di interesse applicabile ai crediti aziendali senza copertura, irrilevante nel caso in questione. La censura è inammissibile perché nuova, non avendo i convenuti eccepito nulla in modo adeguato in corso di causa a questo proposito. III. In merito all'appello incidentale dell'attrice

#### **E. 21**

L'appellante incidentale contesta il giudizio pretorile e ne chiede la riforma dei dispositivi 1.1 e 1.2 nel senso di aumentare la somma di condanna da fr. 498'521.4 a fr. 684'660.-, ovvero di riconoscere una pretesa ulteriore di fr. 86'139.- verso ciascuno dei convenuti. Di conseguenza l'appellante incidentale postula pure la modifica della decisione su spese

giudiziarie e ripetibili.

#### **E. 22**

L'appellante incidentale rimprovera al Pretore un erroneo accertamento dei fatti e apprezzamento delle prove e una violazione del diritto, per non averle interamente riconosciuto la somma dovuta, a suo dire ammontante a complessivi fr. 1'197'773.25, a carico dei convenuti in ragione di un mezzo ciascuno. Il Pretore avrebbe a torto concesso uno sconto al quale i committenti non avevano diritto siccome in mora, visti i ritardi nel pagamento degli acconti (dovendosi applicare l'art. 190 Norma SIA 118), e non avendo peraltro i convenuti contestato la perdita del diritto allo sconto. Invocata un'impropria denominazione quale " ribasso " nel contratto (doc. A e doc. AI), l'appellante incidentale pretende che questa non sarebbe stata la reale volontà delle parti e in ogni modo sarebbe successivamente intervenuta una consensuale modifica contrattuale a questo riguardo in occasione della firma dei bollettini a regia. La censura è priva di fondamento ritenuto che il Pretore ha correttamente rilevato come il contratto d'appalto per opere da capomastro abbia indicato un importo complessivo al netto della deduzione contrattuale dello 0,75 % riferita al cosiddetto " Bauwesen " e di un ribasso del 5%, come emerge dalla conferma d'ordine 27 aprile 2000 (doc. A). L'indicazione del " Ribasso convenuto del 10% " appariva inoltre nella conferma d'ordine del

#### **E. 24**

gennaio 2001 per specifiche opere (doc. AP). Nella richiesta di acconto del

#### **E. 25**

Dovendosi respingere le tesi dell'appellante incidentale, non appare necessario esaminare le complesse ricalcolazioni da questa proposte (pag. 47 e segg. dell'appello incidentale), trattandosi di deduzioni conseguenti alle richieste summenzionate e non di una vera e propria censura in merito all'esattezza aritmetica dei calcoli eseguiti dal primo giudice. Per lo stesso motivo va respinta pure la richiesta di ridurre a 1/9 la quota di spese processuali a carico dell'attrice e di aumentare a fr. 30'000.- le ripetibili poste a carico di entrambi i convenuti.

#### **E. 26**

In conclusione, l'appello incidentale, per quanto ricevibile, va integralmente respinto. IV. Sulle spese giudiziarie

#### **E. 27**

Alla luce di quanto precede, sia l'appello principale dei convenuti, sia l'appello incidentale dell'attrice devono essere respinti. L'esito del presente giudizio comporta la conferma della decisione sugli oneri processuali e sulle ripetibili di prima sede, e un'analogha ripartizione di quelli in seconda sede, sulla base della reciproca soccombenza (art. 106 CPC), calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 997'042.- per la domanda dell'appello principale (2 x fr. 498'521.14, oltre interessi) e di fr. 172'277.72 per la domanda dell'appello incidentale (2 x fr. 86'138.86). Questi importi risultano determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L'indennità per ripetibili è calcolata seguendo i criteri indicati all'art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Per questi motivi, richiamati gli art. 106 seg. CPC e la LTG e il Rtar decide: I. L'appello 24 ottobre

2016 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile . II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 30 '000.- sono poste a carico degli appellanti in solido che rifonderanno con il medesimo vincolo all'appellata fr. 20 '000.- per ripetibili. III. L'appello incidentale 14 dicembre 2016 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile . IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 7'000.- sono poste a carico dell'appellante in via incidentale, che rifonderà agli appellati in via incidentale fr. 5 '000.- per ripetibili. V. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.